

**REGOLAMENTO (CEE) N. 670/76 DELLA COMMISSIONE****del 26 marzo 1976****che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 654/76<sup>(7)</sup>; che per la sterlina inglese e la sterlina irlandese la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 17 al 23 marzo 1976 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 29 marzo 1976, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che, tenuto conto in particolare dei movimenti speculativi verificatisi sui mercati dei cambi nel periodo dal 15 al 19 marzo 1976, i corsi rilevati durante tale periodo non possono essere considerati rappresentativi del valore effettivo della lira italiana; che successivamente i corsi di tale moneta hanno peraltro segnato una ripresa; che è pertanto opportuno basarsi, per il calcolo degli importi compensativi monetari validi in Italia a decorrere dal 29 marzo 1976, sulla media dei corsi rilevati alle borse di Roma e di Milano nei giorni 22, 23 e 24 marzo 1976;

considerando che, per quanto riguarda gli importi compensativi monetari validi in Italia, le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 654/76, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.

(7) GU n. L 79 del 25. 3. 1976, pag. 29.

## ALLEGATO

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,1003 (a)	- 0,1003 (a)	+	-
	+ 0,0750 (b)	- 0,0750 (b)		
— raccolti in Germania			-	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			-	0,0832
— raccolti in Francia			-	0,1356
— raccolti in Danimarca			-	0,1003
— raccolti in Irlanda			-	0,1986
— raccolti nel Regno Unito			-	0,2102
— raccolti in Italia			-	0,2688
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0198 (a)	- 0,0198 (a)	+	-
	+ 0,0140 (b)	- 0,0140 (b)		
— raccolti in Germania			0,0908	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			-	-
— raccolti in Francia			-	0,0571
— raccolti in Danimarca			-	0,0198
— raccolti in Irlanda			-	0,1254
— raccolti nel Regno Unito			-	0,1385
— raccolti in Italia			-	0,2024
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	--
— raccolti in Germania			0,1115	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0202	-
— raccolti in Francia			-	0,0393
— raccolti in Danimarca			-	-
— raccolti in Irlanda			-	0,1088
— raccolti nel Regno Unito			-	0,1222
— raccolti in Italia			-	0,1873
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	- 0,0410 (a)	+ 0,0410 (a)	+	-
	- 0,0410 (b)	+ 0,0410 (b)		
— raccolti in Germania			0,1569	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0606	-
— raccolti in Francia			-	-
— raccolti in Danimarca			0,0410	-
— raccolti in Irlanda			-	0,0723
— raccolti nel Regno Unito			-	0,0863
— raccolti in Italia			-	0,1541

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) (*)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	— 0,1392 (a)	+ 0,1392 (a)	+	—
	— 0,1392 (b)	+ 0,1392 (b)		
— raccolti in Germania			0,2662	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1608	—
— raccolti in Francia			0,0945	—
— raccolti in Danimarca			0,1392	—
— raccolti in Irlanda			0,0153	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			—	0,0742
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	— 0,1220 (a)	+ 0,1220 (a)	+	—
	— 0,1009 (b)	+ 0,1009 (b)		
— raccolti in Germania			0,2479	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1433	—
— raccolti in Francia			0,0780	—
— raccolti in Danimarca			0,1220	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0151
— raccolti in Italia			—	0,0881
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	— 0,2305 (a)	+ 0,2305 (a)	+	—
	— 0,1652 (b)	+ 0,1652 (b)		
— raccolti in Germania			0,3676	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2538	—
— raccolti in Francia			0,1822	—
— raccolti in Danimarca			0,2305	—
— raccolti in Irlanda			0,0966	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0801	—
— raccolti in Italia			—	—

(\*) Per i semi raccolti nel Regno Unito e in Danimarca il prezzo indicativo è diminuito dell'importo compensativo « adesione ».

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e con la messa sotto controllo o esportazione fino al 30 giugno 1976 ;

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e con la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° luglio 1976.